

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 20-7620

Legge regionale 5/2018, articolo 11, comma 9, come modificato dalla legge regionale 3/2023. Disposizioni sui criteri e modalità di attuazione dell'equilibrio di rappresentanza nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA).



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 20-7620/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 11, comma 9, come modificato dalla legge regionale 3/2023. Disposizioni sui criteri e modalità di attuazione dell'equilibrio di rappresentanza nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA).

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare, che:

- all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);

- all'articolo 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

la nuova legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in vigore dal 21 giugno 2018, introduce una nuova regolamentazione di tutta la materia ed, all'articolo 28, comma 7, prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 53/1995, della legge regionale 70/1996, dell'articolo 40 della legge regionale 5/2012 e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

la DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii, "*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*", come da ultimo modificata con DGR n.13-6489 del 6 febbraio 2023;

la DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e ss.mm.ii. "*Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e*

dei Comprensori Alpini”.

Premesso, inoltre, che il Capo III (Caccia programmata), all’articolo 11 (“Comitati di gestione degli ATC e CA. Natura ed organi”) della citata legge 5/2018, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/2023, sancisce, in particolare, quanto segue:

comma 2, il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale;

comma 7, i Comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all'articolo 3 della legge regionale 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;

b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;

d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA”;

comma 8, “fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti. Qualora pervengano più designazioni rispetto al numero di componenti previsti al comma 7, lettera d), la nomina deve ricadere tra i designati che rappresentano l'insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale del singolo ambito venatorio”;
comma 9, “per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione”.

Dato atto che, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

- tenuto conto che il suddetto comma 9, come modificato dalla legge regionale 3/2023, stabilisce nuove regole rispetto alla previgente disciplina, impattando anche sulle disposizioni di cui all’articolo 3 dell’allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28 dicembre 1998, in materia di rappresentatività e di incompatibilità dei componenti dei Comitati di gestione, venendo così ad incidere sulle relative procedure di designazione e di nomina, ha sottoposto all’attenzione della Direzione della Giunta regionale, Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica”, un articolato quesito relativamente all’interpretazione del sopra citato articolo 11, le cui conclusioni, trasmesse con nota protocollo di ricevimento n. 00020874 del 17 luglio 2023, sottolineano, tra l’altro, che la nuova soglia introdotta dal legislatore regionale (non superiore al 45%) sia da interpretare in termini restrittivi;

sulla base di tale parere, ha elaborato i criteri e le modalità di attuazione del nuovo comma 9 e li ha condivisi con le Province e la Città Metropolitana di Torino nel corso dell’incontro svoltosi in data 20 ottobre 2023, come da documentazione agli atti.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, in ottemperanza all’articolo 11, comma 9, della legge regionale 5/2018, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/2023, i criteri e le modalità di attuazione in materia di equilibrio di rappresentanza delle componenti (venatorie, agricole, ambientaliste e enti locali) presenti all’interno del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), di cui all’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- disporre di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica, da approvarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge regionale 5/2018 per definire i criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge regionale 5/2018, fino all'approvazione del suddetto provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con DGR n.13-6489 del 6 febbraio 2023, ove non contrastanti con la legge regionale medesima né con il presente provvedimento;

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", la trasmissione della presente deliberazione alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di competenza.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in ottemperanza all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 5/2018, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/2023, i criteri e le modalità di attuazione in materia equilibrio di rappresentanza delle componenti (venatorie, agricole, ambientaliste e enti locali) presenti all'interno del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di disporre di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la disciplina organica, da approvarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge regionale 5/2018 per definire i criteri sul funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge regionale 5/2018, fino all'approvazione del suddetto provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con DGR n.13-6489 del 6 febbraio 2023, ove non contrastanti con la legge regionale medesima né con il presente provvedimento;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", la trasmissione della presente deliberazione alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

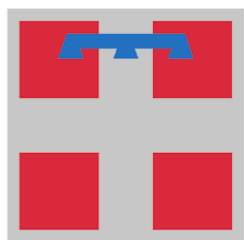
DGR-7620-2023-All_1-ALLEGATO_45%_ultima_versione).pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 11, comma 9, della l.r. 5/2018, "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", introdotto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 3/2023.

1. FINALITÀ'

Il vigente articolo 11, comma 9, della l.r. 5/2018, "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", introdotto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 3/2023, dispone: "Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione."

Il legislatore regionale, eliminando la precedente e abrogata disciplina, ha inteso limitare la rappresentanza delle componenti (venatorie, agricole, ambientaliste e enti locali) presenti all'interno del Comitato di gestione prevedendo un limite non superiore al 45%. Gli attuali Comitati di gestione sono composti da 10, 20, o 30 membri e, dopo i recenti accorpamenti dal punto di vista gestionale, sono così articolati:

- 25 sono composti da dieci componenti;
- 5 sono composti da venti componenti;
- 1 è composto da 30 componenti.

Il presente documento viene redatto al fine di chiarire:

- come deve essere interpretato il predetto limite normativo del 45%, atteso che, in quanto riferito a persone può essere applicato per difetto o per eccesso.

Facendo riferimento ad un Comitato di gestione formato da dieci componenti (tre venatorie, tre agricole, due ambientaliste e due enti locali), applicando l'interpreta-

zione restrittiva la rappresentanza, ad esempio del mondo venatorio, non può essere superiore a 4 componenti, l'interpretazione estensiva consentirebbe la rappresentanza di 5 componenti.

- Tenuto conto che la nuova disciplina legislativa affida alla Giunta regionale criteri e modalità di attuazione del disposto normativo, nel caso in cui sia necessario scegliere tra 2 o più rappresentanti delle Organizzazioni o Associazioni, in caso di dimissioni, esclusioni, revoche o decadenze, quale criterio, possa essere considerato equo e ragionevole.

2. SPECIFICAZIONI

L'art. 11 della legge regionale 5/2018, "*Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria*", disciplina i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, definiti, appunto, organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile (primo comma dell'articolo citato).

Il loro funzionamento è disciplinato dai successivi commi. Il comma secondo, stabilisce che le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo **Statuto** secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione (cd. accorpamento gestionale).

I commi sette, otto e nove, disciplinano l'istituzione e la composizione dei comitati e sono stati modificati/integrati dalla legge regionale 3/2023, "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022*".

Il comma sette specifica che i Comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

- a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;

- c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
- d) due rappresentanti designati congiuntamente dai comuni compresi nell'ATC o nel CA.

Il comma 8, stabilisce che la rappresentanza delle associazioni ed organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti.

Il comma 9, dedicato al tema dell'equilibrio della rappresentanza della composizione dei comitati prevista dai precedenti art. 7 e 8, è stato di recente integralmente sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2023.

Il testo originario stabiliva l'incompatibilità a carico dei rappresentanti designati, ai quali non era consentito in assoluto esercitare "attività ricadenti in altre categorie". Più precisamente, il previgente comma 9 recitava:

“Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale”.

L'articolo 3 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 16 dell'abrogata l. r. 70/96, sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” stabiliva che l'incompatibilità si verificava nelle seguenti ipotesi:

1. Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per le altre categorie;
2. Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie;

3. Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente un carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie;

4. Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie.

L'attuale testo dispone:

“Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono avere una rappresentanza di categoria superiore al 45 per cento dei comitati di gestione.”.

Il legislatore regionale, dunque, con l'integrale sostituzione del comma 9 dell'art. 11, ad opera della succitata novella del 2023, ha optato per un nuovo approccio al tema dell'equilibrio di rappresentanza.

La norma vigente, infatti, supera la precedente incompatibilità assoluta ed introduce una soglia massima di rappresentatività delle singole categorie nei comitati di gestione, che opera laddove un soggetto appartenga a più categorie tra quelle di cui comma 7.

3. Indicazioni operative alla Province e Città Metropolitana di Torino in ordine all'attuazione del nuovo dettato normativo.

1) Interpretazione del predetto limite normativo del 45%.

L'interpretazione orientata della norma comporta la scelta in termini restrittivi giacché il legislatore del 2023, eliminando la precedente e abrogata disciplina, ha inteso limitare la rappresentanza delle componenti (venatorie, agricole, ambientaliste e enti locali presenti) presenti all'interno del Comitato di gestione prevedendo un limite non superiore al 45%. Conseguentemente, in un Comitato di gestione formato da dieci componenti (tre venatorie, tre agricole, due ambientaliste e due enti locali), la rappresentanza, ad esempio del mondo venatorio o agricolo, non può essere superiore a 4 componenti.

2) Appartenenza a più categorie tra quelli indicati al comma 7 dell'articolo 9.

La rappresentanza di categoria plurima e/o l'appartenenza a più categorie ai fini del computo del 45% si verifica nelle seguenti ipotesi:

1. Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
2. Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie, l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A. ove il cacciatore ha fissato la propria residenza venatoria. Nel caso di ATC e CA accorpati l'essere ammesso in uno o più degli stessi ATC e CA interessati.
3. Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale, il rivestire attivamente un carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali;
4. Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale.

3) Scelta tra 2 o più rappresentanti delle Organizzazioni o Associazioni, in caso di nomina, dimissioni, sostituzioni, revoche, esclusioni o decadenze.

La scelta tra 2 o più rappresentanti delle Organizzazioni o Associazioni, in caso di nomina, dimissioni, sostituzioni, revoche, esclusioni o decadenze, ove la nomina di entrambi possa comportare il superamento del limite del 45%, non può che avvenire attraverso l'utilizzo di un criterio equo e ragionevole. Nel caso in cui le designazioni, pervenute entro i termini previsti dall'articolo 4 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e ss.mm.ii. comportano la scelta tra 2 o più designati, si procederà a sorteggio secondo modalità stabilite dalla Provincia e dalla Città Metropolitana di Torino.